



# ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE



## COS'È?

L'Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenni a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L'Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

## A CHI È RIVOLTO?

La misura di sostegno spetta:

- ai genitori in parti uguali;
  - al genitore che lo richiede;
  - al genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo;
  - al figlio maggiorenne;
- a prescindere dalla convivenza con il figlio.

La misura viene erogata per ogni figlio:

- minorenne;
- disabile senza limiti di età;
- maggiorenne, fino a 21 anni, se:
  - *frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;*
  - *svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;*
  - *sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;*
  - *svolga il Servizio Civile Universale.*

## QUANTO SPETTA?

L'importo è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità e tenuto conto di diversi fattori tra cui l'età dei figli a carico. In assenza di ISEE la misura è riconosciuta in forma minima per un importo pari a 50 € mensili.

## LE ALTRE MISURE

Con l'entrata in vigore dell'Assegno Unico e Universale, a decorrere da marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure:

- premio alla nascita;
- assegni al nucleo familiare;
- assegno temporaneo;
- detrazione IRPEF per figli a carico (rimane per i figli di età superiore a 21 anni);
- detrazione IRPEF per famiglie numerose;
- assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè);

Rimarranno attive le prestazioni di:

- "bonus nido";
- misure erogate dalle Regioni.

## REQUISITI

L'Assegno riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Ue o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Ue in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

## I TEMPI

Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l'Assegno verrà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022. Se presentate dopo il 30 giugno 2022, l'Assegno sarà corrisposto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

## IL PAGAMENTO

L'Assegno viene pagato dall'INPS ed è erogato a chi lo richiede con accredito su conto corrente bancario o postale oppure con bonifico domiciliato presso sportello postale. Per chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza, l'assegno verrà corrisposto d'ufficio dall'INPS.

